

le Agenzie sono costrette a trasferirsi in locali più adatti o in locali di proprietà dell'Istituto, quando l'Agenzia deve provvedere agli uffici di più Ispettori, ecc.

Si ritiene quindi necessario che la disciplina, lo con norme precise il trattamento, che la Direzione Generale, in alcuni determinati casi, può usare verso le Agenzie Generali per quanto riflette le spese di trasferimento e di ammobigliamento, pur rimanendo fermo il principio stabilito nel Capitolato d'appalto.

A tale riguardo si ritiene necessario distinguere le Agenzie Generali, che si trasferiscono in locali dell'Istituto, da quelle, che si trasferiscono in locali privati.

a) Agenzie Generali che si trasferiscono in locali dell'Istituto.

Conviene stabilire che nelle città, ove si trovino fabbricati di proprietà dell'Istituto, l'Agenzia Generale debba essere sistemata nei fabbricati stessi, rimuovendo qualsiasi eccezione da parte degli Agenzi Generali i quali dovranno essere tenuti a corrispondere una congrua pigione sulla base del fisco commerciale.

Stabilito tale principio, ove l'Agenzia Generale,